

Sentenza: n. 173 del 6 luglio 2012

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, 36, 39, 97, 117 co. 3 e 4, e 119 Cost.

Ricorrenti: Regione Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Puglia

Oggetto: articolo 9 commi 3, 28, 29, 31 e 36 e articolo 14 comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122

Esito: infondatezza delle questioni

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Con i ricorsi oggetto della presente sentenza vengono impugnate diverse disposizioni del D.L. n. 78/2010 afferenti l'organizzazione amministrativa ed il pubblico impiego ed assunte dallo Stato per finalità di contenimento della spesa pubblica.

In linea generale le ricorrenti, con motivazioni analoghe, censurano le norme assumendo che le stesse pongono specifici limiti a singole voci di spesa, eccedendo quindi la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e ledendo l'autonomia organizzativa e finanziaria regionale.

Con riguardo all'art. 9 comma 3 la Corte rileva che tale disposizione rafforza quanto già disposto dal D. Lgs. n. 165/2001 a norma del quale il trattamento economico dei dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni e i compiti ad essi attribuiti nonché gli incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio. La norma impugnata quindi attiene direttamente ai diritti e agli obblighi gravanti sulle parti del rapporto di lavoro pubblico e rientra pertanto nell'ambito materiale dell'ordinamento civile.

Né la disposizione contrasta con l'articolo 39 Cost. in quanto la norma integra la disciplina dell'istituto delle incompatibilità e degli incarichi aggiuntivi dei dirigenti pubblici e dunque non attiene a materia oggetto di contrattazione collettiva.

L'articolo 9 comma 28 impone alle pubbliche amministrazioni vincoli e limitazioni alla possibilità di ricorrere a forme di collaborazione diverse dal rapporto di impiego a tempo indeterminato (contratti a tempo determinato, co.co.co., formazione-lavoro etc): la stessa tuttavia, secondo la Corte, non si configura come norma di dettaglio ma pone alle amministrazioni un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa al settore delle collaborazioni diverse dal rapporto di impiego a tempo indeterminato e costituisce quindi legittimo esercizio, da parte dello Stato, della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Infatti le amministrazioni devono rispettare il limite della riduzione del 50% della spesa complessiva ma sono libere di individuare le misure da adottare con riferimento alle singole tipologie di rapporto di lavoro con conseguente infondatezza delle censure formulate.

Del pari infondate le censure relative all'articolo 9 comma 29, norma che estende le disposizioni in tema di assunzioni anche a soggetti di diritto privato, quali le società partecipate da pubbliche amministrazioni.

Seguendo un orientamento ormai consolidato, infatti, la Corte afferma che la disposizione riguardando la disciplina delle assunzioni di personale, deve essere ricondotta alla normativa in tema di ordinamento delle società di capitali e quindi all'ordinamento civile. Ciò in linea con quanto già in passato affermato, ovvero che le norme in materia di regime giuridico della società partecipate sono da ricomprendere nella materia ordinamento civile salvo che attengano allo svolgimento di attività amministrativa.

In riferimento all'articolo 9 comma 31 - che introduce un limite alla facoltà delle amministrazioni di trattenere in servizio i dipendenti per un biennio oltre il raggiungimento dell'età pensionabile - la Corte osserva che il legislatore ha inteso equiparare i trattenimenti in servizio alle assunzioni di nuovo personale in considerazione del fatto che, sotto il profilo economico, gli effetti sono analoghi. La norma, quindi, integra la generale disciplina in tema di assunzioni enunciando anch'essa un principio generale secondo il quale anche i provvedimenti di trattenimento in servizio oltre i limiti dell'età pensionabile concorrono ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti alla spesa pubblica.

Quanto al comma 36, che pone vincoli alle facoltà di assunzione da parte di enti pubblici di nuova istituzione e prevede che gli stessi predispongano piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante d'intesa col Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia, la Corte rileva che si tratta di disposizione complementare alle limitazioni alle assunzioni contenute per le amministrazioni nelle generali disposizioni di principio poste dallo Stato. Da qui la legittimità della stessa.

Per completezza con la pronuncia in esame la Corte:

- respinge l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dallo Stato confermando il proprio orientamento secondo il quale le disposizioni di un decreto legge, ancorché non modificate in sede di conversione e quindi in ipotesi immediatamente lesive, possono essere impugnate successivamente alla conversione in legge;
- con riferimento alle censure proposte dalla Regione Valle d'Aosta contro gli articoli 9 comma 28 e 14 comma 24 bis, dichiara cessata la materia del contendere in ragione di sopravvenute modifiche normative che hanno reso non direttamente applicabili tali disposizioni alla stessa Regione;
- dichiara inammissibile la censura della Regione Liguria relativa all'articolo 9 comma 3, promossa in riferimento al principio di ragionevolezza ed all'articolo 36 Cost. in quanto evocante parametri non attinenti al riparto di competenza legislativa Stato-Regioni.